

La tutela della privacy: tra data retention e diritto all'anonimato

di Andrea Lisi (www.studiodl.it)

Vice Presidente del Centro Studi SCiNT

Curatore del Portale per l'internazionalizzazione www.scint.it

Curatore di vari volumi dedicati al diritto dell'informatica

Membro del Comitato Scientifico della Riv. La Pratica Forense, Maggioli Ed.

Membro del Comitato Scientifico della Rivista Altalex e Diritto&Diritti

Collabora con la cattedra di diritto commerciale internazionale, Università di Lecce

Docente al Master di diritto dell'informatica, Università di Lecce (2002)

Docente al Master di Diritto della Rete, Univ.di Padova e Messina (2003-2004)

*Direzione Scientifica del Corso di Alta Formazione in Commercio Elettronico Internazionale,
SCiNT – Edizioni Simone Editore (www.scint.it/altaformazione)*



“Assediati da controllori elettronici, spiati da occhi nascosti, videosorvegliati da telecamere invisibili. Rischiano di somigliare a uomini di vetro i cittadini dell’information society: una società che l’informatica e la telematica stanno rendendo completamente trasparente”, così si è recentemente espresso Stefano Rodotà (Presidente del Garante per la tutela dei dati personali) riflettendo sui rischi della Società dell’Informazione



*a prescindere dalle particolari caratteristiche strutturali di Internet, sono soprattutto **esigenze sia di sicurezza** e di **natura economica** a rendere sempre più trasparente la vita digitale del cittadino telematico*


in effetti una completa riflessione in materia di privacy e sicurezza in Internet deve necessariamente comportare ragionamenti di natura sociologica, culturale, politica, economica prima ancora che tecnico-giuridica ...

Da una parte le sempre più intense intrusioni alla nostra sfera privata si giustificano acriticamente con le ragioni di sicurezza internazionale (rese ancora più urgenti dopo il terribile attentato dell'11 settembre) , e dall'altra le esigenze della new economy rendono indispensabile l'accurata “profilazione” dei possibili consumatori telematici...



Internet e l'Informatica consentono complesse analisi di marketing a costi irrisori: scovare dati personali nella rete ed attribuirli a ignari visitatori che si ritrovano bombardati di messaggi promozionali “ritagliati” secondo il loro profilo virtuale è una delle più fastidiose (per il consumatore) attività telematiche di marketing odierne

Gli interessi contrapposti:



Questa situazione di emergenza creatasi con l'avvento della Società dell'Informazione ha focalizzato l'attenzione della dottrina e quindi del Legislatore sulla necessità di una maggiore tutela dell'individuo e così lo stesso concetto di privacy si è sviluppato, assumendo un nuovo significato maggiormente legato alle nuove esigenze di Internet

PRIVACY

✓ Diritto ad essere lasciato solo (1890 Warren e Brandeis)



- ✓ Diritto a chiedere di se stesso
- ✓ Diritto di scegliere quel che si è disposti a rivelare agli altri
- ✓ Diritto di controllare l'uso delle informazioni che ci riguardano
- ✓ Diritto al proprio anonimato informatico non per isolarsi ma per partecipare —————> quindi **diritto alla propria autodeterminazione informatica**

Quale normativa per la cd. data retention?

direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 2003)

D.L. 24 dicembre 2003 n. 354 – Decreto sulla data retention

Legge 26 febbraio 2004 n. 45 (conversione del D.L. n.354)

Cosa succedeva in passato:

D. Lgs. 171/98 – data retention ammessa sino a 5 anni (ai fini della contestazione della fattura o della pretesa del pagamento)



Codice Privacy - Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

1. Fermo restando quanto previsto **dall'articolo 123**, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.

D.L. sulla “data retention” : il Gattopardo dei nostri giorni

Le ragioni del legislatore dell'emergenza :


- retention generalizzata a qualsiasi servizio di comunicazione elettronica
- maggiore attenzione per la sicurezza collettiva
- tutela delle investigazioni penali
- accertamento e repressioni di taluni fatti di reato
- disciplina procedurale per la disponibilità dei dati

I dubbi dell'interprete:

- necessità di ricorrere ad un D.L.?
- definizione di reato grave... (delitti in danno ai sistemi informatici o telematici?)
- estensione a tutti i tipi di traffico
- poteri ex officio del Giudice

Contenuto del D.L. 354/2003:

- conservazione dei dati relativi al “traffico”
- tempi di conservazione dei dati: 30 mesi + 30
- procedura ad hoc per ottenere i dati conservati
- Poteri del P.M., delle parti e del Giudice



La legge di conversione: il Parlamento frena il Governo

- conservazione dei soli dati relativi al traffico telefonico
- per tutti gli altri dati si applica l'art. 123 del Codice
- conservazione dei dati: 24 mesi + 24
- modalità di acquisizione
- poteri del P.M., delle parti e del Giudice

Grazie e arrivederci al
prossimo intervento del
legislatore!

Andrea Lisi (
andrealisi@studiodl.it)

